# REGOLAMENTO (CEE) N. 598/89 DELLA COMMISSIONE

**dell'8 marzo 1989**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3711/88 che fissa, per la campagna 1988/1989, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 341/89 [4], fissa per la campagna 1988/1989 il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva; che, considerata l'attuale situazione del mercato dell'olio d'oliva in Portogallo, caratterizzata da una disponibilità ridotta rispetto alla domanda, è opportuno prevedere a titolo definitivo un aumento del massimale indicativo per la campagna in corso al fine di garantire l'approvvigionamento normale del mercato;

considerando che, per assicurare al maggior numero di operatori un approvvigionamento minimo per il loro fabbisogno immediato, è opportuno prevedere che ogni operatore possa presentare offerte soltanto per un certo quantitativo massimo; che, al fine di evitare eventuali elusioni della disposizione e di conseguenza un accaparramento dei quantitativi messi in vendita da parte di un numero ridotto di operatori, occorre prevedere che soltanto gli operatori riconosciuti possano partecipare a tale ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito per i vari settori agricoli le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi; che alcune modalità, specifiche del settore dei grassi, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 219/87 [7]; che, considerata l'attuale situazione di mercato dell'olio d'oliva in Portogallo, è opportuno prevedere, per la campagna in corso, alcune modalità particolari di applicazione di tale meccanismo per meglio gestire le importazioni in questo paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3711/88 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510 00 provenienti dagli altri Stati membri è fissato per il periodo dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989 a 15 000 t.

Sono ammissibili soltanto le domande di titoli « MCS » presentate a decorrere dal 17 marzo 1989 da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e a tal titolo sia iscritta alla data del 31 dicembre 1988 in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ogni offerente inoltre può presentare soltanto domande per un quantitativo massimo di 500 t.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione(*), i diritti derivanti dal titolo « MCS » non sono trasmissibili durante il periodo di validità del titolo « MCS ».

Qualora le domande di titoli « MCS » riguardino quantitativi superiori al massimale sopra indicato, la Commissione autorizza gli Stati membri interessati a rilasciare i titoli proporzionalmente alla quantità disponibile. »

(*) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 293/89 della Commissione [8] è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 40.
(4) GU n. L 39 dell'11. 2. 1989, pag. 18.
(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.
(7) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 8.
(8) GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*